

Rassegna Stampa

di Venerdì 10 luglio 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Ingegneria				
25	Italia Oggi	10/07/2026	<i>Ingegneria e architettura, mercato in leggera ripresa</i>	3
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
1+7	Il Sole 24 Ore	10/07/2026	<i>Piano casa, il pilastro privato regge solo a Milano (F.Landolfi/G.Latour)</i>	4
31+33	Il Sole 24 Ore	10/07/2026	<i>IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO HA NATURA PARITETICA (M.Allena/F.Goisis)</i>	8
Rubrica Previdenza professionisti				
33	Il Sole 24 Ore	10/07/2026	<i>Dottori commercialisti, dalla Cassa sostenibilita' e prestazioni adeguate</i>	10
24	Italia Oggi	10/07/2026	<i>Casse, diventa centrale il tema dell'adeguatezza (S.D'alessio)</i>	11
Rubrica Lavoro				
31+33	Il Sole 24 Ore	10/07/2026	<i>Contratti di lavoro, ai consulenti l'esclusiva sull'asseverazione (F.Micardi/M.Pizzin)</i>	12
Rubrica Economia				
10	Il Sole 24 Ore	10/07/2026	<i>Carburanti, Rc auto e Tlc: nuova legge concorrenza (C.Dominelli/C.Fotina)</i>	13
Rubrica Energia				
7	Italia Oggi	10/07/2026	<i>Centrali idroelettriche per l'IA (A.D'anna)</i>	14
Rubrica Mobilità e Trasporti				
18	Il Sole 24 Ore	10/07/2026	<i>Autostrade, per sviluppare la rete Ue servono 71,9 miliardi (S.Deganello)</i>	15
Rubrica Professionisti				
20	Italia Oggi	10/07/2026	<i>Professionisti a spalle coperte (G.Ripa/A.Lattanzi)</i>	16
Rubrica Normative e Giustizia				
1+25	Italia Oggi	10/07/2026	<i>Per il Tar del Lazio l'asseverazione di conformita' (Asse.Co.) dei rapporti di lavoro e' attivita' r (M.Damiani)</i>	18
Rubrica Privacy				
19	Italia Oggi	10/07/2026	<i>Sentenze on line, va sempre garantito il diritto all'oblio (A.Ciccina Messina)</i>	19



Ingegneria e architettura, mercato in leggera ripresa

Il mercato dei servizi di ingegneria e architettura mostra segnali di ripresa, pur restando fortemente polarizzato. Se, infatti, le maggiori opportunità si concentrano nelle gare di importo inferiore, la quota prevalente delle risorse continua a essere destinata agli affidamenti sopra la soglia dei 215mila euro. È quanto emerge dal consueto rapporto del centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, relativo al periodo gennaio-aprile 2026.

Nei primi quattro mesi dell'anno le stazioni appaltanti hanno pubblicato gare per servizi di ingegneria e architettura (esclusi i costi di esecuzione dei lavori) per circa 480 milioni di euro, 73 milioni in meno rispetto ai

552,5 milioni dello stesso periodo del 2025. Cala sensibilmente la quota di importi riferita ai servizi di ingegneria negli appalti integrati (7,2% nel 2026 contro il 65,2% dell'anno precedente), mentre cresce quella affidata tramite accordi quadro. Limitando l'analisi ai soli servizi di ingegneria «puri», l'importo complessivo delle gare supera i 183 milioni di euro, contro i poco più di 159 milioni registrati nei primi quattro mesi del 2025. «Si registra, dunque, una piccola ripresa che lascia ben sperare», sottolinea il Cni.

La polarizzazione del mercato resta però marcata. Oltre il 73% delle gare pubblicate presenta infatti un importo a base d'asta inferiore a 140mila eu-

ro, mentre solo il 19,2% supera i 215mila euro. Sul fronte del valore economico accade però l'opposto: quasi l'86% dei circa 183 milioni di euro complessivamente posti a base d'asta si concentra nelle gare sopra i 215mila euro, mentre appena l'8,8% riguarda quelle sotto i 140mila euro, potenzialmente affidabili in via diretta. Quanto ai bandi con esecuzione dei lavori, i project financing si confermano predominanti, con 134 procedure per un valore complessivo di 2.378 milioni di euro. Gli appalti integrati sono invece 125, per un importo complessivo a base d'asta che si attesta a 881 milioni di euro.

— © Riproduzione riservata —





6,3%

RENDIMENTO A MILANO

Nel capoluogo lombardo rendimento sostenibile per i privati

LA SIMULAZIONE ANCE

Piano casa,
il pilastro
privato regge
solo a Milano

Landolfi e Latour — a pag. 7

Piano casa, il pilastro privato regge solo a Milano

Le simulazioni Ance. Nel capoluogo lombardo rendimenti al 6,3% mentre a Palermo, Firenze, Bari, Bologna e Roma la sostenibilità è ridotta

**Flavia Landolfi
Giuseppe Latour**

La legge sul Piano casa è cosa fatta. Ma il passaggio dalla teoria alla pratica dovrà fare i conti con la realtà del mercato. Soprattutto sul fronte degli investimenti privati, che da anni attendevano strumenti capaci di rendere sostenibili gli interventi di nuova edilizia convenzionata. È il terzo pilastro della riforma, quello che punta alle nuove costruzioni da locare e da vendere, a finire ora sotto la lente. Ed è proprio nella regola del 70-30 - l'obbligo di destinare il 70% dei nuovi interventi all'edilizia convenzionata, lasciando il restante 30% al mercato libero in cambio di premi volumetrici e semplificazioni amministrative - che le simulazioni dell'Ance fanno emergere i primi problemi: il modello,

così come è, rischia di reggere solo nei mercati immobiliari dove i valori sono più elevati. E, in un gruppo di sei città da Nord a Sud, è sostenibile solo a Milano. Servono, così, aggiustamenti, che sarà possibile trovare già in fase di attuazione del programma per il contrasto all'emergenza abitativa.

«Il fabbisogno abitativo riguarda tutto il Paese - spiega il neopresidente dei costruttori, Antonio Ciucci -. Dobbiamo evitare che gli interventi si concentrino esclusivamente nelle aree dove il mercato garantisce la redditività, perché così rischiamo di non dare una risposta alle famiglie che hanno davvero bisogno di una casa». Per i costruttori serve dunque innanzitutto flessibilità. «Chiediamo che, accanto alla misura prevista dal Piano casa, venga introdotto uno strumento più flessibile, che

consenta anche alle piccole e medie imprese di investire. Percentuali diverse dal 70-30 potrebbero rendere sostenibili e accessibili interventi anche nei territori dove il mercato immobiliare non offre lo stesso effetto leva». Ma andiamo con ordine.

Le stime

Partendo dai vincoli del decreto n. 66/2026 (il 70-30, per l'appunto), l'Ance ha passato ai raggi X la sostenibilità degli investimenti. L'intervento tipo, riportato in diversi contesti e già parzialmente anticipato sul Sole 24 Ore del 16 giugno scorso, è sempre lo stesso. Si allarga il panel che oggi raccoglie 6 città dal Nord a Sud del Paese con un ritorno incerto della parte venduta o affittata a prezzi di mercato. Ma è proprio su questo discrimine che nascono i primi problemi: la quota che andrà in locazione, infatti, peserà sulla redditività dell'operazione in modo più forte, perché in questo caso il rientro dal debito contratto per avviare gli investimenti sarà spalmato su molti anni e non sarà recuperabile in pochi, come accade nel caso delle vendite. Ecco i numeri.

Il caso tipo è quello di 125 abitazioni da 80 metri quadri, realizzate in periferia e vendute per il 30% (quindi, 37) a prezzi di mercato libero. Quanto alla parte che rimane, 44 immobili sono affittati a canone convenzionato e 44 sono venduti a prezzi convenzionati, cioè almeno il 33% sotto i valori di mercato. C'è, insomma, un mix di tipologie di impieghi assolutamente allineato alle regole del Piano.

I valori Omi

Anche se, su questo punto, va fatta una precisazione. Le simulazioni considerano i valori Omi, l'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del-

le Entrate. Si tratta di quotazioni ricavate dalle transazioni realmente concluse che, nella maggior parte dei casi, riguardano l'usato: questi numeri, peraltro scontati del 33%, sono un riferimento molto penalizzante per gli immobili nuovi del Piano, che dovranno essere realizzati con criteri di alta qualità costruttiva.

Su questo punto, oggetto di molte critiche già in fase di audizioni, è lo stesso decreto n. 66 che offre un'alternativa: si può fare riferimento, nelle convenzioni con i Comuni, ai «valori effettivi di mercato degli immobili in vendita e locazione, desunti da atti pubblici e contratti registrati negli ultimi sei mesi per ciascuna zona territoriale omogenea». Anche questi andranno scontati del 33 per cento.

Risultati positivi

Questa impostazione, calata nella realtà, porta risultati soddisfacenti solo a Milano. Qui il rendimento dell'iniziati-

va è il 6,33%, un risultato compatibile con le aspettative di un investitore privato. Se il costo di costruzione è identico a quello che ritorna in altre aree del paese (2.400 euro al metro quadro), cambia il valore dell'area sulla quale si investe, che a Milano è più alto che altrove (1.000 euro al metro quadro): un sintomo di un mercato più vivo e appetibile. Se, allora, nel capoluogo lombardo i costi di realizzazione sono i più alti (36,7 milioni di euro nell'esempio), dall'altra parte esplodono i ricavi (64,7 milioni di euro). E questo consente di arrivare a un utile di 14,1 milioni, tenendo anche conto degli oneri finanziari delle operazioni, il più alto in assoluto.

E quelli negativi

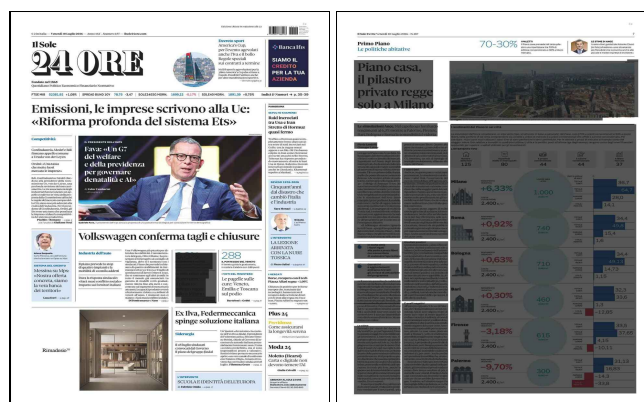
All'estremo opposto c'è il caso di Palermo, che è il più penalizzante dei sei considerati. Qui le aree valgono molto di meno (300 euro al metro quadro) e crollano i ricavi (16,8 milioni), a fronte di costi comunque sopra i 31 milioni di eu-

ro. L'effetto è che si arriva a un rendimento negativo del 9,7 per cento. Assolutamente impensabile per un investitore privato. Le cose vanno piuttosto male a Firenze (-3,18% il rendimento prevedibile) e leggermente meglio a Bari (+0,30%), Bologna (+0,63%) e Roma (+0,92%). A proposito di questo livello di rendimento, però, bisogna pensare che un investitore privato difficilmente potrà considerare sostenibili rendimenti inferiori al 4 per cento. Anche perché un'operazione immobiliare ha, strutturalmente, un certo livello di rischiosità.

Il paradosso è tutto qui: dove il Piano casa servirebbe di più e quindi nelle periferie, gli investimenti privati rendono meno; dove invece rendono di più, e cioè nelle zone centrali, il rischio è che le case convenzionate diventino troppo care per chi ne avrebbe davvero bisogno. Tradotto: se l'obiettivo target è la fascia grigia della popolazione, ecco che il Piano casa rischia di non centrarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q

I rendimenti del Piano in sei città

Le simulazioni dell'Ance considerano un intervento tipo, strutturato in base ai parametri del Piano casa (70% a prezzi convenzionati e 30% a prezzi liberi), nella periferia di sei città; comprendono sia vendite a prezzi di mercato e a prezzi convenzionati che affitti a canone convenzionato. Per calcolare i ricavi sono stati utilizzati i valori Omi di zone periferiche e semi-periferiche. Per le vendite a prezzi di mercato si è tenuto conto del maggior valore Omi relativo a immobili in condizioni ottime. L'utile e la perdita, posti all'ultima riga degli esempi, tengono conto degli oneri finanziari sopportati per reperire i capitali utilizzati per gli investimenti.

L'INTERVENTO TIPO

 Numero abitazioni 125	 Superficie media in metri quadri 80	 A prezzo convenzionato 44	 A canone convenzionato 44	 A libero mercato 37
-------------------------------------	---	---	---	-----------------------------------

Milano



RENDIMENTO INIZIATIVA
+6,33%

COSTO COSTRUZIONE
2.400 €/m²

VALORE AREA
Al M2
1.000
EURO M²

Dati in milioni di euro

TOTALE COSTI	36,7
TOTALE RICAVI	64,7
MARGINE LORDO	28,0
UTILE/PERDITA	14,1

Roma



RENDIMENTO INIZIATIVA
+0,92%

COSTO COSTRUZIONE
2.400 €/m²

740
EURO M²

TOTALE COSTI	34,4
TOTALE RICAVI	49,8
MARGINE LORDO	15,4
UTILE/PERDITA	1,6

Bologna



RENDIMENTO INIZIATIVA
+0,63%

COSTO COSTRUZIONE
2.400 €/m²

710
EURO M²

TOTALE COSTI	34,4
TOTALE RICAVI	49,13
MARGINE LORDO	14,73
UTILE/PERDITA	1,15

Bari



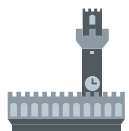
RENDIMENTO INIZIATIVA
+0,30%

COSTO COSTRUZIONE
2.400 €/m²

460
EURO M²

TOTALE COSTI	32,3
TOTALE RICAVI	33,6
MARGINE LORDO	1,3
UTILE/PERDITA	-12,85

Firenze



RENDIMENTO INIZIATIVA
-3,18%

COSTO COSTRUZIONE
2.400 €/m²

615
EURO M²

TOTALE COSTI	33,5
TOTALE RICAVI	37,65
MARGINE LORDO	4,15
UTILE/PERDITA	-10,11

Palermo



RENDIMENTO INIZIATIVA
-9,70%

COSTO COSTRUZIONE
2.400 €/m²

300
EURO M²

TOTALE COSTI	31,13
TOTALE RICAVI	16,83
MARGINE LORDO	-14,3
UTILE/PERDITA	-33,8

Fonte: Ance

**In molte città
i ricavi legati
alla parte a prezzi liberi
non consentono
di sostenere l'operazione**

**Correttivi
e aggiustamenti
andranno trovati
già in fase di attuazione
del programma**



Le regole. Sulla sostenibilità degli investimenti pesa anche il riferimento ai parametri Omi, che non rispecchiano i livelli di mercato del nuovo



Osservatorio Imprese e Appalti

IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO HA NATURA PARITETICA

di **Miriam Allena** e **Francesco Goisis**

Arriva dal Consiglio di stato una prima e importante presa di posizione sulla natura del Collegio consultivo tecnico (Cct). Con la sentenza della V Sezione, n. 4595/2026 (Presidente Sabatino; Relatore Quadri), Palazzo Spada affronta il caso di un Cct costituito in via facoltativa durante l'esecuzione di una concessione e ne qualifica l'origine come frutto di un accordo negoziale tra amministrazione e concessionario. Il punto centrale è netto: non vi è spendita di potere autoritativo, ma un rapporto paritetico di natura privatistica. Tanto la parte pubblica quanto quella privata possono, allo stesso modo, prendere l'iniziativa per la costituzione del Cct. Ne discende che le controversie sulla pretesa invalidità dell'accordo costitutivo e, in via derivata, sulle determinazioni del Cct aventi valore di lodo arbitrale irrituale spettano al giudice ordinario. Ciò vale anche quando il lodo abbia ad oggetto il riequilibrio della concessione, materia che, in astratto, potrebbe rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo. Due i principali profili di interesse. Il primo: la pronuncia riguarda un Cct facoltativo, cioè a costituzione ed operatività non necessaria. In questo contesto, è più immediato giungere a una conclusione nel senso della paritarietà del Cct,

sia nella fase costitutiva sia in quella operativa. Di regola, invece, il Cct è voluto dal legislatore come strumento necessario di prevenzione e risoluzione delle controversie negli appalti di lavori sopra soglia. Tuttavia, anche in questi casi, ove la scelta relativa alla costituzione e all'operatività del Cct non è rimessa alla autonomia privata, non dovrebbero residuare poteri autoritativi in capo all'amministrazione: il negozio attraverso cui le parti disciplinano, nei ristretti limiti lasciati dal legislatore, le modalità di funzionamento del Cct è e deve rimanere paritario. Il punto non è solo tecnico. Esiste infatti uno stretto legame tra parità delle parti e credibilità dell'istituto. Un Cct in cui l'amministrazione si trovasse in posizione di supremazia perderebbe sia la capacità di presentarsi come organo equidistante e terzo, sia la possibilità di operare nel rispetto di un effettivo contraddittorio paritario. Equidistanza e contraddittorio sono condizioni necessarie per perseguire in modo efficace gli obiettivi, anche pubblicistici, di attuazione, nella fase esecutiva, del principio del risultato di cui all'articolo 1 del Codice dei contratti pubblici.



Il punto centrale è netto: non vi è spendita di potere autoritativo, ma un rapporto paritetico di natura privatistica

—a cura di **Mariana Giordano**

—Segue a pagina 33

OSSERVATORIO IMPRESE E APPALTI

IL COLLEGIO PUÒ AGIRE COME ARBITRO IRRITUALE

di **Miriam Allena** e **Francesco Goisis**

—Continua da pagina 31

Il secondo aspetto è la funzione arbitrale del Cct: se le parti gli attribuiscono all'unanimità questo compito, il Collegio agisce come arbitro irrituale, le decisioni si possono contestare solo davanti al giudice ordinario (articolo 808-ter Cpc). I dubbi sull'effettiva corrispondenza del Cct ai caratteri tipici dell'arbitrato non convincono. La competenza arbitrale è attribuita liberamente e

paritariamente dalle parti, senza imposizioni e senza supremazia dell'amministrazione. Inoltre, la terzietà del presidente del collegio, ago della bilancia in caso di disaccordo tra rappresentanti pubblici e privati, assicura che il Cct deliberi in modo terzo e imparziale. Resta tuttavia un nodo che la sentenza non affronta: che cosa accade se il Cct, attraverso un lodo arbitrale, modifica in modo sostanziale il contratto? Il diritto nazionale e quello Ue sono chiari: una modifica sostanziale del contratto pubblico, anche quando persegua

finalità transattive, costituisce un affidamento diretto illegittimo. In questa ipotesi, così come in ogni altro caso in cui il Cct emetta un lodo su questioni attinenti al potere amministrativo, la conclusione nel senso della giurisdizione ordinaria appare più problematica. Il Consiglio di stato ha riconosciuto, in arbitrati sportivi, che un lodo, rituale o irrituale, può nascondere un provvedimento amministrativo. Sicché il giudice deve poter intervenire in caso di impugnazione. Non per un tecnicismo procedurale





(l'articolo 12 Codice consente la compromettibilità in arbitrato rituale soltanto di posizioni di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo o di potere amministrativo), quanto perché la impugnabilità di tutti i provvedimenti per vizi di legittimità è una garanzia costituzionale e la forma arbitrale non può servire ad aggirare il controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



Dottori commercialisti, dalla Cassa sostenibilità e prestazioni adeguate

Previdenza in tour

Ieri l'evento a Olbia
Al centro del dibattito
l'aumento delle pensioni

Sostenibilità ma soprattutto adeguatezza. Di questo si è parlato ieri a Previdenza in Tour, l'evento organizzato dalla Cassa dottori commercialisti (Cdc) ad Olbia. «Transizione demografica e tecnologica influenzeranno il mondo del lavoro e la professione – sottolinea dal palco il presidente di Cassa dottori Ferdinando Boccia – per questo lo sforzo sull'adeguatezza deve continuare». L'orizzonte temporale nel mondo della previdenza è lungo, supera i 50 anni – spiega Alessandro Trudda, responsabile dell'Ufficio studi di Cdc: «garantire la

sostenibilità degli enti di previdenza erogando pensioni miserevoli è facile, è anche facile promettere adeguatezza correndo dei rischi». Cassa dottori ha preso decisioni importanti sul fronte della sostenibilità in un momento storico in cui andava tutto bene e, commenta Trudda «oggi beneficiamo di quelle decisioni; ora il tema è l'adeguatezza». L'obiettivo di Cdc è arrivare a un tasso di sostituzione, cioè il rapporto tra la pensione e l'ultimo reddito, che sia adeguato, e sull'adeguatezza gioca un ruolo determinante il contributo soggettivo.

È col passaggio nel 2004 dal sistema retributivo al sistema contributivo che Cdc lavora per migliorare l'adeguatezza. «Chi mi ha preceduto ha avuto la lungimiranza di capire dove saremmo andati – racconta Boccia – con quell'operazione la Cassa ha messo in sicurezza i conti. Il rovescio della medaglia della sostenibilità è l'adeguatezza e abbiamo introdotto premialità per attenuare

l'impatto della riforma sulle pensioni» interventi che però, da soli, non sono sufficienti. Molto è stato fatto anche nel welfare attivo, come gli aiuti per la formazione, l'avvio dello studio, le aggregazioni, la polizza sanitaria che, sottolinea Boccia «sono un complemento della prestazione pensionistica». La Cassa in questi mesi ha avviato un percorso – tuttora in corso e in fase di approfondimento con l'Assemblea dei delegati – per ricercare la migliore soluzione per rafforzare ulteriormente l'adeguatezza delle future prestazioni contributive, nell'ambito di un contesto di sostenibilità finanziaria e di equità. Alla base di questo percorso, la Cassa, con la sinergia necessaria tra tutti gli organi collegiali, sta studiando e definendo interventi sistemici di stabilizzazione, modulazione e potenziamento dell'attuale sistema previdenziale.

—Fe.Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-1T001Q



Casse, diventa centrale il tema dell'adeguatezza

È «adeguatezza» l'attuale «parola chiave» nel mondo della previdenza privata, un'espressione che rim-bomba (sempre più) forte insieme a un altro termine che riguarda le libere professioni e il perseguimento della congruità della loro pensione, ossia «decoro». E, nel frattempo, la Cassa dottori commercia-listi (Cdc) osserva numeri «estremamente interes-santi» per ciò che concerne i pre-iscritti nei primi sei mesi del 2026: sono «800, a fronte di una media degli ultimi anni di circa 300», dunque, anche se, ha af-fermato il presidente Ferdinando Boccia, «non sap-piamo quanti di questi giovani completeranno il ti-rocchio e diventeranno realmente nostri colleghi, è certo che la categoria stia vivendo una fase cresci-ta». Nel corso del convegno promosso dall'Ente pri-vato ieri mattina, a Olbia, il direttore generale delle politiche previdenziali del ministero del Lavoro Ma-ria Sabrina Guida ha posto l'accento sulla «necessi-tà di pianificare il proprio futuro», tenendo conto delle variabili nell'attività e individuali, agendo sull'incremento del contributo soggettivo; al tempo stesso, la rappresentante di via Veneto ha indicato altre due strade per «sostenere i redditi», ovvero l'adesione a fondi integrativi e la «personalizzazio-ne dei servizi di welfare» da parte delle Casse.

Quanto al recente incontro coi vertici degli Enti per parlare delle istanze del comparto da poter tra-sformare in norme della Legge di Bilancio (si veda *ItaliaOggi* del 15 e 23 maggio e del 24 giugno scorsi), è in corso «una valutazione» anche sull'idea di intro-durre un trattamento di fine attività professionale, mediante un rafforzamento della flessibilità del contributo integrativo con l'innalzamento del «tet-to» dal 5% al 6%, affinché il pensionando possa opta-re per la liquidazione di parte del montante matura-to. In linea con l'esigenza di alimentare la pensione, il docente di diritto del Lavoro dell'università La Sa-pienza Michel Martone ha spronato, infine, la pla-tea ad ampliare il decoro della professione. Un ter-mine, ha detto, «forse, oggi desueto», ma da riscopri-re.

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata





Tar Lazio

Contratti di lavoro, ai consulenti
l'esclusiva sull'asseverazione —p.33

Asseverazione contratti, l'esclusiva è dei consulenti

Lavoro

Respinto dal Tar Lazio
il ricorso dei commercialisti
contro l'Ispettorato

I giudici: tra le due categorie
pluralità di elementi
di differenziazione

Federica Micardi
Mauro Pizzin

La facoltà di rilascio dell'asseverazione di conformità dei contratti di rapporto di lavoro (Asse.Co.) per certificare la regolarità delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro e per promuovere la cultura della legalità, spettante ai consulenti del lavoro sulla base di un protocollo d'intesa firmato prima, nel 2014, con il ministero del Lavoro e poi, nel 2016, con l'Ispettorato nazionale (Inl), non spetta di diritto ai commercialisti. E ciò alla luce «di una pluralità di elementi di differenziazione, che complessivamente considerati, rendono non palesemente irragionevole» la scelta dell'Ispettorato di definire il protocollo in questione solo con il Consiglio nazionale dei consulenti.

È sulla base di questa considerazione che il Tar Lazio (sentenza 12359/26 di ieri) ha respinto il ricorso presentato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili per l'annullamento del provvedimento del 20 agosto 2025 con cui l'Inl gli aveva

negato il diritto di rilasciare l'Asse.Co., riconoscendo l'esclusività sulla materia ai soli consulenti del lavoro (si veda il Sole 24 Ore del 26 agosto scorso).

Nella sentenza di ieri, probabile tappa intermedia di un contenzioso che è destinato a trascinarsi fino al Consiglio di Stato, anche i giudici amministrativi hanno posto l'indice su una serie di elementi che differenziano le due categorie professionali già evidenziati nel provvedimento di diniego dall'Ispettorato.

Pur prendendo atto delle competenze in materia di lavoro e previdenza sociale riconosciute ai commercialisti dall'articolo 1, comma 1, della legge 12/1979 (istitutiva dell'Albo dei consulenti) il Tar ha evidenziato che tra queste due categorie «permangono significative differenze in punto di percorsi di studi, di esame di abilitazione, di regime e di ordinamento della professione».

Non tutti i commercialisti, in particolare, possono svolgere gli adempimenti lavoristici e previdenziali, ma solo quelli che ne hanno data comunicazione agli Ispettorati provinciali nel cui ambito territoriale intendono operare.

E ancora, le due categorie non sono sovrapponibili neppure in occasione del tirocinio - durante il quale per i commercialisti non è necessario approfondire la materia del lavoro - né al momento dell'esame di Stato, che nel caso dei consulenti per l'attività di verifica delle competenze vede presente l'Ispettorato. Diverso, poi, è anche il ministero vigilante sulle due categorie professionali: quello del Lavoro per i consulenti, quello di

Giustizia per i commercialisti, a cui del resto la relativa legge professionale (Dlgs 139/2005) «invece riconosce in via primaria competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative».

Opposte le reazioni delle professioni interessate. «Le sentenze si rispettano, sempre, anche quando non se ne condividono le conclusioni - dichiara il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio - ed è proprio nelle forme che l'ordinamento mette a disposizione che porteremo le nostre ragioni dinanzi al Consiglio di Stato, con serenità e determinazione. Non rivendichiamo un privilegio, ma l'applicazione della legge. I commercialisti sono, per espressa previsione normativa, professionisti pienamente abilitati in materia di lavoro, e una competenza riconosciuta dal legislatore non può essere circoscritta per via amministrativa o convenzionale. Ne va della libertà di concorrenza tra professionisti, della libertà di scelta delle imprese e della stessa efficacia del contrasto al lavoro sommerso e irregolare, che può solo trarre beneficio dal coinvolgimento della più grande categoria professionale dell'area economico-giuridica del Paese».

Per il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro la sentenza dice cose ovvie e giuridicamente fondate; i professionisti si dicono inoltre stupiti per il ricorso, tanto che hanno scelto di non costituirsi nel giudizio al Tar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carburanti, Rc auto e Tlc: nuova legge concorrenza

Verso il consiglio dei ministri. Bozza del Mimit con riassetto della rete dei gestori. Delega per cambiare il sistema bonus/malus. Risputa lo stop al telemarketing per la telefonia

**Celestina Dominelli
Carmine Fotina**

Il riassetto della rete dei carburanti, la delega al governo per la riforma dell'Rc auto e la norma per frenare il telemarketing anche nelle tlc entreranno nella nuova legge per la concorrenza. Le misure compaiono nella bozza predisposta dal ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) in vista di uno dei consigli dei ministri che saranno convocati entro luglio.

Si tratterà della sesta legge annuale. Quello che si configura, come accade del resto nel 2025, con l'ultimo provvedimento varato in ottemperanza agli impegni assunti con il Pnrr, è un disegno di legge molto leggero, di appena 14 articoli, di cui i primi dieci riservati ai carburanti. Dopo uno stallo durato quasi due anni, per una trattativa complicatissima con le associazioni dei gestori, il Mimit è intenzionato a sbloccare il riassetto della rete di distribuzione. Il punto di partenza è un fondo da 40 milioni in tre anni per convertire i punti vendita di carburanti in stazioni di ricarica di veicoli elettrici o di distribuzione di biocarburanti liquidi e gassosi. Con la possibilità, nel primo caso, di beneficiare di iter semplificati al pari di quanto previsto per i progetti finanziati con il Pnrr. E con indennizzi ad hoc - coperti anche tramite il ricorso ai proventi delle aste CO₂ - per i gestori ai quali, a valle della conversione, non viene rinnovato il contratto, non superiori ai 20mila euro. E ancora, le nuove autorizzazioni, rilasciate dal 1° gennaio 2028, sono subordinate alla distribuzione di almeno un vettore energetico alternativo ai combustibili fossili. Mentre sul fronte dei rapporti contrattuali tra titolari dei punti vendita e gestori, oggetto del confronto più serrato tra ministero e operatori, si introduce, tra l'altro, il contratto di affidamento semplificato, con durata minima di 4 anni, in caso di gestione diretta da parte del titolare dell'autorizzazione che non ha la pro-

prietà del prodotto ma si limita a gestire i servizi. Ma anche in presenza di affidamento del titolare dell'impianto a una società che controlla.

Il contributo per accelerare la trasformazione "green" degli impianti arriverà al massimo al 50% delle spese sostenute e fino a un importo di 60mila euro, ridotto a 30mila euro nelle aree interne.

Rispetto alla rete carburanti, potrebbe avere sicuramente un impatto maggiore sui consumatori un riassetto profondo dell'Rc auto. Tuttavia la norma inserita nella bozza è una delega al governo, quindi legata ai decreti attuativi, da emanare tra l'altro entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, quindi si può presumere a legislatura ormai finita. I criteri direttivi della delega, con impatti potenzialmente rilevanti sulle polizze, sono sei: revisione del sistema bonus/malus; modifica della procedura di risarcimento diretto, anche correggendo il meccanismo del forfait; rafforzamento delle misure antifrode; prevenzione dell'evasione dell'obbligo assicurativo; miglioramento dei servizi offerti ai



ADOLFO URSO

Alla guida del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha predisposto la bozza destinata a uno dei Consigli dei ministri convocati entro luglio

consumatori per favorire la trasparenza sulle polizze; coordinamento delle varie norme in materia. Il primo punto potrebbe essere foriero di cambiamenti relativi ai divari territoriali ancora molto marcati, come sottolineato anche dall'Ivass. Divari che pesano anche sugli automobilisti virtuosi. La delega prefigura «una riduzione del peso relativo di alcune variabili indirette, e in particolare quella territoriale».

Il ministero delle Imprese e del made in Italy guidato da Adolfo Urso prova poi a recuperare nel Ddl la norma, uscita in extremis dal decreto fiscale, con la quale si estenderebbero anche alle telecomunicazioni i vincoli che con il decreto bollette erano stati applicati al telemarketing, ma esclusivamente per il settore dell'energia elettrica e del gas. Nel Ddl entrerà poi una norma per ridurre il canone unico per l'occupazione permanente del suolo pubblico nel caso di installazione di reti a banda ultralarga e una nuova ripartizione degli stanziamenti destinati alle emittenti televisive comunitarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In Usa i data center consentono a quelle esistenti di sopravvivere abbattendone i costi

Centrali idroelettriche per l'IA

In Italia Aruba sta facendo incetta di dighe funzionanti

DI ANTONINO D'ANNA

L'IA, Intelligenza artificiale, ha sete di acqua ed energia elettrica. E che cosa c'è di meglio di un bell'impianto idroelettrico che fornisce tanta corrente pulita? È così che i big del settore stanno facendo acquisti in Italia, mentre in America i data center non sono più un problema per l'idroelettrico yankee.

Uno di questi big che compra in Italia è Aruba: in Piemonte (fonte: *La Stampa*) ha preso le centrali di Cafasse, Lanzo Torinese e Balangero, tutt'e tre nel Torinese e per una potenza totale di 10 Gwh di energia rinnovabile all'anno (più o meno è l'equivalente di quanta corrente consumerebbero nello stesso periodo 4mila famiglie).

Ce ne sono altre 5 in Lombardia, tra Milano e Bergamo. E in totale, in tutt'Italia, per adesso Aruba dispone di 11 impianti idroelettrici che le permettono una potenza di 60 Gwh di energia pulita l'anno, ossia l'equivalente del fabbisogno elettrico di oltre 22mila famiglie, e una potenza installata di 11,6 MW. Per la precisione, dopo i tre impianti piemontesi ecco Melegnano

(Mi, due centrali sul Lambro), Ponte San Pietro, Valbrembo e Paladina (Bg), qui sul fiume Brembo; segue il Veneto con Chiuppano e Calvene, sul fiume Astico, nel Vicentino; infine Pontebba (Udine), lungo il Fella.

Tra l'altro, nei mesi scorsi

Ponte San Pietro ha ricevuto una terza turbina che ne potenzia ancora di più la produzione (del resto a Ponte San Pietro c'è il più grosso data center aziendale). Il totale dell'idroelettrico di Aruba copre metà del fabbisogno aziendale (c'è anche una quota di energia prodotta col fotovoltaico). Gli impianti piemontesi, però, non sono destinati per il momento ad alimentare data center, ma entrano lo stesso nel portafoglio energetico di Aruba. Producono corrente e la immettono nella rete elettrica nazionale.

Insomma, serve corrente per l'IA, e l'idroelettrico è una soluzione quasi toccasana. Osserva **Andrew Webber**, ex banchiere d'investimenti di Goldman Sachs e oggi Ceo di Digital power optimization (Dpo) sul sito della *National hydropower association*, che si occupa di promuovere l'idroelettrico Usa, come esso sia vantaggioso nella misura in cui si trova vicino al data center da alimentare: la co-locazione, il fatto che siano entrambi nello stesso posto, crea una partnership strategica e genera incassi a lungo termine per i gestori dell'idroelettrico grazie alla richiesta continua

dell'IA; a loro volta i gestori del data center ottengono corrente elettrica pulita, rinnovabile ed altamente affidabile a prezzi competitivi.

Un esempio? Nel Midwest americano c'è un impianto idroelettrico che nel '24 ha visto il 43% della sua produzione elettrica assorbita dal vicino data center: incassi saliti a 75 € per megawattora, circa il 257% in più rispetto ai 21 € guadagnati rivendendo l'energia alla rete elettrica nazionale. Questo differenziale ha creato oltre 440 mln € di incassi annuali lordi, dando un margine di profitto all'impianto idroelettrico che

ha finito di perdere soldi.

Ed a febbraio del '25 in Wisconsin la Cwp Company, che si occupa di idroelettrico, ha annunciato un progetto da 20 MW

per un grosso data center di Wisconsin Rapids. Collegare il data center ai propri impianti permette di ottenere un incasso fisso senza dover espandere la rete distributiva, inoltre aiuta a suddividere i costi di trasmissione dell'energia su un volume maggiore di energia prodotta, riducendo quelli pagati dagli utenti finali.

D'accordo, ma le dighe e le turbine ce la fanno a reggere una tale richiesta di energia? Sì: sono impianti pensati 70-80 anni fa per carichi e consumi d'energia che non esistono più: sparite le fabbriche, gli altiforni e le cartiere, oggi in America i padroni dell'idroelettrico avevano un grosso problema, trovare qualcuno che consumasse assai corrente. Benedetta IA, dunque.

© Riproduzione riservata

Per adesso Aruba dispone di 11 impianti idroelettrici che le permettono una potenza di 60 Gwh di energia pulita l'anno, ossia l'equivalente del fabbisogno elettrico di oltre 22mila famiglie. Per la precisione, dopo i tre impianti piemontesi ecco Melegnano (Mi, due centrali sul Lambro), Ponte San Pietro, Valbrembo e Paladina (Bg), qui sul fiume Brembo; segue il Veneto con Chiuppano e Calvene, sul fiume Astico, nel Vicentino; infine Pontebba (Udine), lungo il Fella



Autostrade, per sviluppare la rete Ue servono 71,9 miliardi

Infrastrutture

Il ruolo chiave di concessioni e partenariato tra pubblico e privato negli investimenti

È nata a Bruxelles Ecp, associazione che vede Mundys tra i fondatori

Sara Deganello

Per l'ammodernamento della rete autostradale europea servono 71,9 miliardi nel periodo 2025-2035: 48,5 miliardi per la sostenibilità, 17,3 per la sicurezza, 6,1 per la digitalizzazione (la stima è di Asecap: European Association of Operators of Toll Road Infrastructures). Si tratta di numeri importanti, in un contesto dove le spese statali nel settore stanno invece diminuendo, a favore di altri comparti come quello della difesa. Diventa così strategica la capacità di investimento dei privati, attivata con strumenti come il partenariato pubblico-privato (Ppp) e le concessioni.

È questo il focus dello studio *Building the roads of tomorrow: public-private partnerships and the challenges of infrastructure in Europe*, coordinato dal professor José Manuel Vassallo dell'Università Politecnica di Madrid, in collaborazione con Games Economics. Lo studio rappresenta anche la prima attività ufficiale di un'associazione appena nata ma pronta a crescere in numero di membri e settori presidiati: è l'European Chamber of Concessionaires and Public-Private Partnerships (Ecp), costituita a Bruxelles per favorire il dialogo tra istituzioni comunitarie e organismi e operatori privati attivi nell'utilizzo di Ppp e concessioni, e che tra i membri fondatori annovera Mundys, CriteriaCaixa, nonché la Chamber of Concessionaires of In-



IMAGOECONOMICA

frastrutture, Equipment and Public Services (Ccies).

Il confronto è alimentato anche dal fatto che la Commissione Europea ha avviato una revisione delle norme che regolano gli appalti pubblici e le concessioni nell'Ue, attualmente definite dalle direttive 2014/24/Ue e 2014/23/Ue. «Si discute per esempio del corretto significato di "rischio operativo" (che si assume un concessionario in cambio del diritto di sfruttare economicamente l'opera costruita, ndr), perché in realtà la definizione è sfumata e ci sono molti contenziosi per capire in che misura un contratto debba essere considerato una concessione oppure no - spiega Vassallo -. Oppure di contratti flessibili, visto che concessioni e Ppp sono accordi a lungo termine in un mondo in continua evoluzione, dove la tecnologia cambia continuamente come le esigenze degli utenti».

Competitività, sostenibilità e resilienza rimangono parole d'ordine per il settore. In particolare, ricorda Vas-

I servizi.

In Italia, dove c'è un modello fondato sulle concessioni, ci sono sette aree di servizio ogni 100 km di autostrada, mentre nelle reti non in concessione sono due ogni 100 km

Documento Ecp: l'Europa deve rimanere competitiva nei confronti soprattutto di Cina e Usa

La Commissione Europea ha avviato una revisione delle norme che regolano gli appalti pubblici

sallo, l'Europa deve rimanere competitiva nei confronti soprattutto di Usa e Cina: «Purtroppo mentre in altre parti del mondo Ppp e concessioni stanno crescendo parecchio, venendo adottati dai governi come un ottimo meccanismo di appalto per promuovere le infrastrutture, alcuni Paesi europei, come la Spagna, sono andati nella direzione opposta».

Questi due strumenti, è evidenziato nello studio, portano diversi vantaggi. Vassallo sintetizza i principali: «Attraverso l'approccio della concessione e del Ppp, il governo, attraverso l'operatore privato, si impegna nei confronti della collettività a fornire un servizio di qualità per tutta la durata del contratto. Negli appalti tradizionali invece, i politici celebrano il taglio del nastro, ma l'operatività presenta problemi che non possono gestire direttamente. Inoltre, per ridurre i costi, il privato sarà spinto a promuovere innovazioni che spesso il pubblico non ha in mente. Un altro vantaggio è la semplificazione del processo contrattuale, grazie alla riduzione del numero di contratti da amministrare da parte delle autorità pubbliche. Infine, forse il principale, è la possibilità attraverso questi strumenti di raccogliere sui mercati le risorse private necessarie per realizzare opere che, pur essendo utili allo sviluppo alla società, non sono sostenibili per i governi a causa della mancanza di risorse pubbliche».

Lo studio elenca anche alcuni vantaggi concreti del modello concessionario, citando l'Italia. Il principio del "chi usa paga", cioè il nostro pedaggio autostradale, viene considerato particolarmente efficace: garantisce che chi usa l'infrastruttura corrisponda a chi ne paga il costo, riduce gli oneri per le finanze pubbliche, può essere utilizzato per obiettivi ambientali. Inoltre, le autostrade italiane in concessione offrono 423 aree di servizio su circa 5.946 km: 7 ogni 100 km, mentre le reti non in concessione ne contano solo 2 ogni 100 km.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La direttiva delle Entrate dopo le recenti prese di posizione della Corte di cassazione

Professionisti a spalle coperte

Non operano automatismi circa la responsabilità tributaria

DI GIUSEPPE RIPA

E ALESSANDRO LATTANZI

Non sussiste alcun principio applicabile in automatico riguardante la responsabilità tributaria del professionista che si sia limitato alla sola trasmissione della dichiarazione di una propria società-cliente: anche in tali casi è sempre necessario l'accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'articolo 9 d.lgs. n. 472 del 1997, così come sopra descritti.

E' questa la conclusione operativa alla quale è giunta l'Agenzia delle Entrate con la direttiva interna, dopo le recenti note sentite della Cassazione 5368, 5369 e 11372/2026, le quali hanno chiamato in causa per concorso il professionista che ha provveduto ad inviare le dichiarazioni dei redditi, poi rettifiche in sede di controllo.

Il concetto di automatismo

Ma la preoccupazione nasce dal concetto di "automatismo" sopra ricordato che tranquillizza solo in parte i professionisti. In verità, la sanzione è ascrivibile solo a chi l'ha commessa o, se del caso, alle sole persone giuridiche, salvo il caso la persona fisica abbia utilizzato il veicolo societario quale mero schermo per ottenere vantaggi personali.

Punto. Dire di motivare il concorso del professionista con distinguo difficili da ingabbiare è un non senso.

Innanzitutto, il concetto di sanzione, quale espressione più alta della punibilità, non può che essere a rigore addebitata al soggetto che quell'illecito ha commesso.

Solo nelle ipotesi in cui il

professionista abbia concorso, moralmente o materialmente o finanche come autore mediato (ma questo è caso assai più grave) può essere, se del caso, chiamato in causa con motivazioni adeguatamente prodotte dall'Amministrazione.

Solo se il professionista in qualche modo ha contribuito con la sua scienza ad ideare, aiutare, ed attuare comportamenti censurabili fiscalmente se ne può parlare.

Il resto, il distinguo, le fattispecie afferenti al mero invio della dichiarazione scaturente dalla contabilità del contribuente o cliente, sono solo chiacchiere e distintivo, considerato che la stessa Agenzia ha ribadito l'insussistenza dell'automatismo.

No all'allargamento della responsabilità

Il concorso da provare non è una cosa di tutti i giorni; è una partecipazione, morale o materiale, concreta e appurabile, che rende quindi il concorrente alla stregua del falsario contribuente.

In mera conclusione nessuna responsabilità può essere allargata. Mai. E di questo il professionista, teso a salvaguardare la sua dignità e la sua scienza, ne deve essere consapevole e ri-

bellarsi con ogni mezzo ad ogni, seppur ipotizzabile, suo coinvolgimento, laddove questo sia insussistente o che, comunque, non rientri nei paradigmi di cui all'art. 9 del D.Lgs. 472/97.

Ne deriva, quindi, che ai fini di un effettivo coinvolgimento del professionista, egli, contemporaneamente, (i) deve aver ideato e/o agevolato l'operazione, fornendo il proprio contributo causale, materiale ovvero psicologico, alla realizzazione dell'illecito tributario e (ii)

deve aver consentito alla società di fruire un vantaggio o un profitto derivante dagli illeciti fiscali, indipendentemente dal conseguimento di un effettivo vantaggio economico proprio, che non costituisce più elemento costitutivo della fattispecie, rappresentando invece un mero elemento indiziario comprovante la configurabilità del concorso.

Elementi che dovranno essere adeguatamente riscontrati caso per caso e, successivamente, adeguatamente motivati nell'atto di contestazione; casistiche vieppiù che, occorre ricordare, possono gettare la stura per l'aumento della pena ai fini penal-tributari, in considerazione di quanto previsto dall'art. 13-bis, co. 3, D.Lgs. 74/2000.

Rischio ciclone sanzionatorio

Se da un lato quanto appena descritto deve essere

apprezzato poiché si fuoriesce da un automatismo che rischierebbe di stroncare l'attività professionale per gli eccessivi rischi che si correrebbero, dall'altro rimangono ancora ampi dubbi, che rischiano di travolgere nuovamente il professionista all'interno del ciclone sanzionatorio.

Difatti, il riferimento è alle considerazioni espresse circa il fatto che il controllo fiscale non può prescindere da un'analitica valutazione in merito alla eventuale violazione di specifici obblighi di controllo e diligenza qualificata imputabili al professionista.

Parametri troppo ampi, non delineati e che prestano il fianco a possibili valutazioni differenti, operabili tra i vari uffici territoriali e che, soprattutto, non si rinnovano nella disposizione dell'art. 9; così facendo permarrebbe comunque



un'alea di responsabilità oggettiva in capo ai professionisti.

La sintesi non può che essere una: riportare il concorso del professionista alla

matrice originaria, ossia confinarla esclusivamente ai casi di sussistenza del contributo causale, sia materiale o psicologico, e che abbia permesso alla società

di ottenere un vantaggio fiscale.

Al di fuori di ciò, nessuna responsabilità può essere addossata.

— © Riproduzione riservata —



Sotto le luci il concorso nell'invio di dichiarazioni poi rettificate

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q



PROFESSIONI

**Per il Tar
del Lazio
l'asseverazione
di conformità
(Asse.Co.)
dei rapporti di
lavoro è attività
riservata
ai consulenti
del lavoro**

Damiani a pag. 25

Il Tar Lazio respinge la richiesta del Cndcec di estendere il potere di asseverazione

Consulenti, conformità riservata

L'Asse.co non potrà essere rilasciata da altri professionisti

DI MICHELE DAMIANI

Asseverazione di conformità (Asse.Co.) riservata ai consulenti del lavoro. Il Tar Lazio ha respinto il ricorso del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), escludendo la necessità di estendere anche ai commercialisti il potere di asseverazione dei rapporti di lavoro. Alla base della decisione vi è la «diversa considerazione da parte del legislatore delle due distinte figure professionali con riferimento all'ambito lavoristico e previdenziale». È quanto si legge nella sentenza 12539/2026, pubblicata ieri.

Asse.Co. L'Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro è stata introdotta con il protocollo sottoscritto nel 2014 tra il ministero del lavoro e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro. Si tratta di una certificazione con cui il consulente verifica il rispetto della normativa lavoristica e degli obblighi contributivi da parte dell'azienda. Se i controlli hanno esito positivo, viene rilasciata l'Asse.Co., che attesta la regolarità dell'impresa.

La querelle con il Cndcec. Fin dall'introduzione dell'istituto, l'attività è stata riservata ai consulenti del lavoro. Una scelta contestata dal Cndcec che, con un'istanza del 21 marzo 2024, ha chiesto al ministero del lavoro e all'Ispettorato di estendere tale facoltà anche ai commercialisti. Alla richiesta sono seguite una diffida, nel settembre 2024, e una pronuncia del Tar Lazio (sentenza 9974 del 23 maggio 2025), con cui il tribunale ha ordinato all'Inl di pronunciarsi sull'istanza. L'Ispettorato ha quindi adottato il provvedimento prot. n. 360 del 20 agosto 2025, confermando che l'Asse.Co. dovesse rimanere riservata ai consulenti del lavoro. Da qui il nuovo ricorso del Cndcec.

Le motivazioni. Nel negare l'estensione dell'Asse.Co., l'Inl aveva richiamato le peculiarità della professione di consulente del lavoro. Tra queste, la possibilità di certificare i contratti di lavoro, «attività peraltro analoga a quella dell'asseverazione». Inoltre, l'Ispettorato aveva evidenziato che gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza non possono essere svolti indistintamente da tutti i com-

mercialisti, ma «esclusivamente da quelli che abbiano previamente effettuato una specifica formazione». Per l'Inl, il quadro normativo dimostra come «lo stesso legislatore, prima ancora che il ministero o l'Ispettorato, abbia inteso affidare determinate attività ai soli consulenti del lavoro».

La decisione del Tar. Il Tar Lazio ha sostanzialmente condiviso questa impostazione. Secondo i giudici, infatti, «emerge una diversa considerazione da parte del legislatore delle due distinte figure professionali con riferimento all'ambito lavoristico e previdenziale», risultando irrilevante che alcune competenze siano condivise con altri professionisti. I giudici hanno inoltre escluso qualsiasi contrasto con il diritto unionale e con la Costituzione, osservando che le censure dei commercialisti «muovono da una sorta di necessaria "parificazione" delle due figure professionali (peraltro in modo asimmetrico, ossia soltanto in materia di lavoro e previdenza) che tuttavia non trova riscontro alcuno nelle disposizioni invocate».

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q



Anche da parte di piattaforme private, afferma la Corte Ue

Sentenze on line, va sempre garantito il diritto all'oblio

Le piattaforme private di sentenze on line devono rispettare il Gdpr (regolamento 2016/679) e garantire agli interessati il diritto all'oblio. Esse, infatti, non godono delle deroghe stabilite a favore dell'attività giornalistica. È quanto ha precisato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Cgue), con la sentenza del 9/7/2026 nel caso C-199/24. I giudici UE si sono pronunciati su una vicenda svedese, relativa a un sito, che pubblica un database di sentenze penali, consultabili a pagamento.

Il gestore del sito, cui una persona nominata in una sentenza di condanna ha chiesto la cancellazione dei propri dati, non è stato solerte nell'accondiscendere alla richiesta. A seguito di ciò, l'interessato ha iniziato una causa per l'accertamento della violazione del Gdpr da parte della piattaforma e per il risarcimento dei danni derivanti dalla protratta pubblicazione dei dati giudiziari. La piattaforma si è difesa, sostenendo di godere delle prerogative proprie dell'attività giornalistica, tra le quali la possibilità di derogare alle disposizioni del Gdpr.

In effetti, il Gdpr all'articolo 85 consente alle legislazioni nazionali di dettare regole ad hoc a presidio della libertà di espressione, cosa che ha fatto anche il legislatore italiano.

Per decidere la controversia occorre, quindi, capire se la piattaforma on line svolgesse trattamenti di dati con finalità giornalistiche e, dovendosi interpretare l'articolo 85 del Gdpr, il tribunale ha chiesto lumi alla Cgue.

La sentenza chiarisce che per rientrare nelle "finalità giornalistiche", il trattamento dei dati deve avere come scopo la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, nel rispetto di norme etiche e professionali, previa redazione o adattamento, in conformità a una linea editoriale e previa verifica dei fatti divulgati.

Applicando questi principi, la sentenza sostiene che la pubblicazione online di sentenze penali, consultabili a pagamento, senza un lavoro redazionale/editoriale, non rientra nella finalità giornalistica e non può fruire di deroghe rispetto al Gdpr.

Certo, ogni caso fa storia a sé e non si può generalizzare, ma la Cgue, comunque, mette un paletto per evitare vuoti di tutela della privacy. La finalità giornalistica non può diventare un espediente di facciata per coprire abusi. Chi pubblica sentenze online, ai fini del Gdpr, è un titolare del trattamento e deve chiedersi a quali condizioni lo possa fare. E bisogna stare molto attenti a diffondere il testo integrale delle sentenze, anche quando sono pubblicate per esteso da portali degli organismi giudiziari.

Se chi pubblica le sentenze lo fa per finalità giornalistiche potrà replicare alle richieste di cancellazioni opponendo il diritto/dovere di informazione. Se le finalità sono diverse da quelle giornalistiche, l'operatore non può beneficiare delle speciali garanzie giornalistiche e gli interessati possono far valere i diritti previsti dal Gdpr. Ferme restando, peraltro, altri strumenti di tutela (cause civili a tutela dell'immagine, denunce penali per diffamazione).

Antonio Ciccio Messina

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q